

STEFANO LIEBMAN
Prof. ord. dell'Università Bocconi di Milano

BREVI NOTE IN TEMA DI ACCERTAMENTO
PREGIUDIZIALE SULLEFFICACIA, VALIDITÀ
ED INTERPRETAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (*)

SOMMARIO – 1. La mini-riforma processuale del 2006 ed il processo del lavoro. – 2. Controversie in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: controversie in tema di interpretazione del contratto collettivo e procedura di « interpretazione autentica ». – 3. Generalizzazione della procedura: una riforma dimezzata.

1. – La disciplina delle controversie in materia di lavoro è stata recentemente oggetto di due significative modifiche ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006: con l'art. 2 si è estesa in via generale la possibilità del ricorso per cassazione per « violazione o falsa applicazione (...) dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro » (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.); l'art. 8 del medesimo decreto, invece, con la disposizione di cui all'art. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ. ha parzialmente esteso anche al settore privato quanto inizialmente previsto, con esclusivo riferimento alle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., da parte dell'art. 64, d.lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*), i cui commi 4, 6, 7 e 8 sono espressamente richiamati dall'art. 146 *bis*, contestualmente introdotto ad integrazione delle disposizioni di attuazione del medesimo codice di rito.

In particolare, è oggi di portata generale la regola secondo la quale ogniquale sia « necessario » ⁽¹⁾ decidere, in via pregiudiziale, una questione relativa all'efficacia, validità o interpretazione di un contratto (o accordo) collettivo il giudice è chiamato a decidere della stessa con una separata sentenza, suscettibile di essere impugnata con ricorso immediato per cassazione: in attesa del giudizio di legittimità il processo è sospeso e può successivamente essere riassunto, entro il termine di sessanta giorni, a cura della parte interessata.

Come già rilevato in altra sede ⁽²⁾ – seppure allora con esclusivo rife-

(*) Questo saggio è destinato agli *Studi in onore di Vittorio Colesanti*.

⁽¹⁾ Si tornerà successivamente sulla particolare importanza attribuita dalla giurisprudenza al giudizio, affidato al singolo giudice con evidente funzione di filtro, circa l'essenzialità della questione, a fronte della cui « serietà » e/o rilievo potenzialmente seriale sembra potersi giustificare l'attivazione della complessa procedura.

rimiento al settore pubblico – gli elementi più significativi di questa particolare fase processuale attengono agli effetti che la legge riconduce all'inconsueto intervento della Corte di Cassazione, in stretta coerenza con il dichiarato fine deflattivo della mini-riforma processuale. Accanto all'ovvio valore vincolante, per il giudice *a quo*, dell'interpretazione proposta dalla Corte, il nuovo disposto normativo sembra infatti voler attribuire a tale decisione una significativa ed inedita valenza espansiva, a cominciare dalla espressa conservazione dei suoi effetti anche nel caso in cui il processo che ne è all'origine si estingua.

Una conservazione che è logicamente destinata a coniugarsi con la prevista *possibilità*, in pendenza del relativo giudizio avanti alla Corte ed in attesa della decisione, della sospensione di ogni altro processo la cui definizione dipenda dalla risoluzione della medesima questione.

Laddove il culmine di questo progressivo rafforzamento degli effetti della decisione della Cassazione, che sembra destinata a travalicare la tradizionale funzione nomofilattica affidata alla giurisprudenza di legittimità, viene raggiunta in riferimento all'ipotesi di altri (successivi) processi nei quali sia necessario risolvere una questione interpretativa già decisa dalla Cassazione. Il giudice della nuova causa potrà infatti scegliere di non uniformarsi, ma una tale eventualità è sottoposta a specifici vincoli procedurali: decisione con sentenza, questa volta senza alcun margine di giudizio sulla essenzialità della questione, e sua immediata impugnabilità avanti alla Cassazione stessa.

2. – Le due novità – la novella dell'art. 360, n. 3 ed il nuovo art. 420 *bis* integrato ai sensi dell'art. 146 *bis*, disp. att. – sono strettamente collegate e sembrerebbero rispondere ad un preciso ed articolato disegno istituzionale: da un lato la regola generale di ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che tende ad equiparare le disposizioni dell'autonomia collettiva alle norme di diritto; dall'altro quella particolare, che disciplina la procedura destinata a concludersi con una sentenza del giudice di merito sull'interpretazione, validità ed efficacia del contratto collettivo nazionale: una decisione che, in coerenza con la regola generale, potrà essere contestata in Cassazione non già solo per la presunta violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma direttamente per violazio-

(²) S. LIEBMAN, *Variazioni in tema di interpretazione del contratto collettivo di lavoro*, in *Studi in onore di Mattia Persiani*, Padova 2005, II, pag. 431 e segg.

ne o falsa applicazione delle clausole contrattuali controverse (3).

In realtà le cose non sono così semplici e la questione è complicata dal fatto che le disposizioni relative alla procedura di accertamento pregiudiziale, oggetto fin dal primo momento di critiche anche molto vivaci, risentono dell'originaria matrice studiata sul modello del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione della quale sono però un'estensione solo parziale: nel passaggio dalla specificità del lavoro pubblico contrattualizzato alla generalità dei rapporti di lavoro il legislatore ha ritenuto di non riproporre la fase iniziale della complessa procedura che, in quell'ambito, vede il pronunciamento del giudice di merito ed il successivo controllo di legittimità quale mera eventualità, esito residuale del mancato raggiungimento, in sede sindacale, di un apposito accordo interpretativo.

I primi due commi del citato art. 64, d.lgs. n. 165 del 2001, prevedono infatti che il giudice di una controversia individuale, qualora ritenga essenziale e rilevante (4) la soluzione di una questione in tema di efficacia, validità od interpretazione di un contratto collettivo nazionale applicabile al caso in discussione, disponga la temporanea sospensione della causa onde consentire alle parti collettive contraenti la ricerca di un accordo sull'interpretazione *autentica* del contratto, ovvero sulla modifica della clausola controversa. Solo se l'accordo non viene raggiunto il giudice si riappropria del proprio potere-dovere di decidere, innescando il particolare procedimento di accertamento pregiudiziale: decisione di merito sull'interpretazione della clausola nella sua formulazione originaria e possibilità di ricorso diretto per cassazione.

Qualora, invece, l'accordo sia raggiunto, esso è destinato, ai sensi dell'art. 49 del decreto medesimo, a sostituire l'accordo precedente con valenza *ex tunc* e ad esso, dunque, il giudice dovrà conformarsi nel pervenire alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è sorta. La funzione compositiva dell'eventuale accordo è qui destinata ad espander-

(3) M. MARAZZA, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, pag. 1093 e segg.

(4) Sul carattere discrezionale della scelta del giudice di rinviare la questione alle parti collettive stipulanti vedi Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, in *Lav. Pubbl. Amm.*, 2003, pag. 885 e seg., specialmente pag. 893, ove l'espresso riferimento alla necessaria *serietà* della questione interpretativa da sottoporre alle parti postula un preventivo esame della sua effettiva rilevanza: così anche D. BORGHESI, *Il rinvio a titolo pregiudiziale per l'interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego resiste ai primi controlli della Corte Costituzionale*, *ibidem*, pag. 903. Sui confini di tale discrezionalità vedi già M. D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la «seconda privatizzazione» del pubblico impiego (osservazioni sui D. lgs. n. 396 del 1997, n. 80 del 1988 e n. 387 del 1998)*, in *Foro It.*, I, col. 622 e seg., spec. pag. 633.

si ben oltre i confini della singola controversia originaria, giacché la prevista sostituzione del vecchio testo (controverso) con la nuova clausola interpretativa conferisce a quest'ultima tutti i caratteri tipici del contratto collettivo del settore pubblico (applicabilità generalizzata ed inderogabilità): i giudici di qualunque controversia relativa all'applicazione del medesimo contratto collettivo saranno dunque vincolati all'applicazione del rinnovato assetto negoziale e la questione potrebbe tornare ad essere oggetto di controversia non per rimettere in discussione il primato della clausola nella formulazione uscita dal nuovo negoziato, ma solo qualora si ritenesse che essa o non abbia chiarito i dubbi, ovvero ne abbia creato di nuovi.

Sebbene il rilievo potenzialmente seriale della questione relativa all'interpretazione del contratto collettivo finisca col determinare effetti differenziati a seconda che la questione trovi una propria specifica composizione (stragiudiziale) attraverso un nuovo accordo interpretativo, ovvero sia risolta giudizialmente, attraverso il ricorso alla procedura di accertamento pregiudiziale, è comunque plausibile ritenere che l'inedita – e sopra ricordata – tendenza espansiva del *dictum* della Cassazione, espressamente riconosciuta dalla norma (art. 64, d.lgs. n. 165 del 2001, settimo comma, richiamato dall'art. 146 *bis*, disp. att. Cod. Proc. Civ.), sia in qualche misura effetto di una condivisione, da parte della sentenza, di quella funzione dichiaratamente deflattiva del contenzioso individuale attribuita dal legislatore in prima battuta all'accordo di *interpretazione autentica*.

Né, d'altra parte, va dimenticato come nel momento stesso in cui il giudice viene chiamato ad esprimersi, in via principale – e non più meramente incidentale –, su un problema di interpretazione del contratto collettivo, la questione tenda inevitabilmente a forzare l'ambito rigorosamente circoscritto della controversia individuale, ove in discussione sono le reciproche pretese dei singoli in lite, e la sua decisione non possa che partecipare del carattere tendenzialmente generale e astratto proprio del contratto collettivo ⁽⁵⁾.

Molti dubbi furono subito sollevati in merito alla effettiva capacità deflattiva dello specifico procedimento nei confronti del contenzioso lavoristico ⁽⁶⁾.

Ciò nonostante l'intera fattispecie, nel suo impianto originario e nel

⁽⁵⁾ S. LIEBMAN, *Prospettive in tema di nullità parziale del contratto collettivo di lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1979, pag. 511 e segg.

⁽⁶⁾ L. DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 68 bis, d.lgs. n. 29/1993)*, in *Lav. Pubbl. Amm.*, 1998, I, pag. 825 e seg.

contesto del processo di contrattualizzazione dell'impiego pubblico destinato a culminare nella devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria, aveva una propria ragione d'essere e, soprattutto, un proprio sostanziale equilibrio, saldamente ancorato sulla centralità della fase sindacale, quale momento di composizione della questione interpretativa ad opera delle parti collettive contraenti. Tanto più in un settore, quello del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nel quale i margini di certezza dei rapporti sindacali sono garantiti da una regolamentazione legale dei soggetti contraenti, così come dei singoli prodotti dell'autonomia collettiva, nonché degli effetti giuridici del contratto sottoscritto.

Pur in assenza di dati certi, lo scarto immediatamente rilevabile fra l'esiguità delle pronunzie giudiziali in materia a quasi 10 anni dall'entrata in vigore della procedura applicabile nell'ambito di controversie sorte in relazione a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ed il significativo numero di decisioni emesse invece dalla Cassazione, ai sensi dell'art. 420 *bis* Cod. Proc. Civ., nel corso di nemmeno un biennio induce a ritenere che la fase sindacale abbia effettivamente svolto il proprio ruolo, contribuendo alla riduzione del contenzioso individuale nel settore del lavoro pubblico.

3. - L'estensione al lavoro privato della procedura di accertamento pregiudiziale, monca della fase sindacale, ha dunque avuto l'effetto di enfatizzare l'importanza e l'assoluta centralità del momento giudiziale, scaricando interamente sul giudice - soprattutto sulla Cassazione - la responsabilità di risolvere la questione interpretativa con una decisione che, per le ragioni anzidette, è destinata ad esercitare i propri effetti oltre i normali confini del giudicato fra le parti in lite.

Ad essa, infatti, viene riconosciuta un'autorità che va ben al di là della consueta forza persuasiva dovuta all'autorevolezza dell'organo giudicante: altri giudici, successivamente investiti di analoghe questioni relative allo stesso contratto, sono legittimati a discostarsi, ma ciò potrà avvenire nei limiti posti dalla necessità di giudicare sul punto con apposita sentenza, ove il dissenso dovrà essere adeguatamente motivato anche, ma forse non solo, allo scopo di poter resistere al successivo, nuovo, vaglio della Cassazione stessa ⁽⁷⁾.

(7) Cfr. Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796, pubblicata di seguito a pag. 1129 e segg. ove espressamente si ritiene di confermare, proprio in ragione della funzione di nomofilachia attribuita dall'art. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ. alle decisioni in materia, l'interpretazione precedentemente fornita dalla stessa Corte (21 settembre 2007, n. 19560) in merito ad una clausola del contratto collettivo delle Ferrovie.

Come già si è rilevato in altra sede, ⁽⁸⁾ in realtà, questa previsione sembra riecheggiare, fornendola di una rinnovata concretezza, la nota distinzione dottrinale fra « efficacia della sentenza » ed « autorità della cosa giudicata »: se con la prima si intende non « un ulteriore effetto della sentenza, ma una qualità dei suoi effetti », nel senso di mera garanzia di immutabilità, una volta esperiti tutti i possibili mezzi di impugnazione ordinaria da parte degli aventi diritto, è perfettamente logico e conforme alla legge che essa debba essere limitata alle sole parti. La soggezione di un terzo, in ragione del rapporto di dipendenza fra la propria personale situazione giuridica e l'oggetto della sentenza, alla decisione di una controversia di cui non sia stato parte – e nel quale non abbia dunque potuto far valere le proprie ragioni – si giustifica solo se conforme alla legge: ed è allora in tale prospettiva che sembra collocarsi il settimo comma del citato art. 64, d.lgs. n. 165 del 2001, laddove richiama la possibilità per il giudice di una diversa controversia di discostarsi dalla precedente decisione, qualora ritenga che esistano adeguate ragioni che lo giustifichino, facendone però oggetto di una sentenza *ad hoc*, immediatamente suscettibile di un ulteriore controllo di legittimità ⁽⁹⁾.

Pur riconducibile, dunque, alle coordinate ordinarie del sistema processuale vigente, nel quale la previsione sembra potersi inserire senza necessariamente alterare equilibri consolidati, la procedura di accertamento pregiudiziale di cui all'art. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ., nel dare rilievo, all'interno del processo, alla dimensione collettiva degli interessi in gioco laddove oggetto immediato e diretto della pronunzia del giudice sia l'interpretazione del contratto collettivo, costringe ad una riflessione più generale sulle potenzialità e sui rischi che ne possono derivare.

Da un lato, benché pensato in funzione deflattiva del contenzioso individuale, il procedimento rischierebbe di trasformarsi in un fattore di ingolfamento della giurisdizione se, da parte della stessa giurisprudenza, non venisse svolto un severo autocontrollo nella valutazione di quando effettivamente la questione interpretativa rivesta i caratteri di sostanza e di forma che giustificano il ricorso all'accertamento pregiudiziale: in una direzione particolarmente rigorosa, dopo alcune iniziali incertezze nella

⁽⁸⁾ S. LIEBMAN, *Variazioni in tema di interpretazione ecc.*, op. cit., pag. 441.

⁽⁹⁾ E.T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, 2^a ed., Milano, 1962; cfr. E.T. LIEBMAN, *Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1936, ora in *Efficacia e autorità della sentenza*, op. cit., pag. 129.

⁽¹⁰⁾ Corte App. Roma 21 marzo 2006 e Corte App. Roma 4 aprile 2006, entrambe in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, pag. 1028 e segg.

giurisprudenza di merito ⁽¹⁰⁾, sembra peraltro essersi indirizzato l'orientamento dei giudici di legittimità, che si sono risolti ad escludere l'esperibilità dell'accertamento pregiudiziale nel corso del procedimento di secondo grado ⁽¹¹⁾, ponendovi altresì precisi limiti procedurali con riguardo al carattere di pregiudizialità della questione controversa ⁽¹²⁾.

D'altro lato, a giustificazione del proprio rigore nell'ammettere il ricorso alla procedura di accertamento pregiudiziale la Corte di Cassazione ha espressamente individuato nella « funzione nomofilattica ed insieme di contenimento del contenzioso sindacale » la *ratio* giustificatrice della particolare efficacia rafforzata, tendenzialmente generalizzata, che il combinato disposto degli artt. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ. e 146 *bis*, disp. att. Cod. Proc. Civ. attribuisce al *dictum* giudiziale ⁽¹³⁾. E da ciò ha tratto conclusioni che non possono passare inosservate, perché lambiscono i massimi sistemi del diritto vivente.

L'accento posto sulla funzione di nomofilachia attribuita al procedimento in discussione porta infatti la Corte a dichiarare inammissibile che di un'identica disposizione contrattuale possano sussistere due interpretazioni divergenti, suscettibili di essere ritenute entrambe corrette quanto alle motivazioni addotte ed alle modalità di applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seg., Cod. Civ.) ⁽¹⁴⁾. Da ciò l'opportunità di considerare superato quell'indirizzo interpretativo che reputa « fisiologico che due opposte interpretazioni dei giudici di merito di una stessa clausola contrattuale siano entrambe convalidate o censurate dalla Corte di Cassazione » ⁽¹⁵⁾: un'eventualità che, notoriamente, poteva determinarsi ad esito di distinte controversie, relative a diversi rapporti di lavoro cui risultasse applicabile la medesima disposizione.

⁽¹¹⁾ Cass., 19 febbraio 2007, n. 3770, Cass. 1° marzo 2007, n. 4834, Cass. 7 marzo 2007, n. 5230.

⁽¹²⁾ Cass. 8 febbraio 2008, n. 3098 che cassa con rinvio la sentenza di merito, rinviando la causa allo stesso giudice, non prima di aver rilevato l'estraneità del caso specifico dalla corretta applicazione della procedura ex art. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ., il quale « non può che riguardare clausole contrattuali sulle quali poggia la *causa petendi* ed il *petitum* della domanda attrice, non potendo invece investire in via prioritaria ed esclusiva e senza alcun riferimento alle suddette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per eccepire l'infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte ».

⁽¹³⁾ Cfr. Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796.

⁽¹⁴⁾ Unanime è l'opinione che reputa tali criteri applicabili all'interpretazione del contratto collettivo, quale atto di autonomia privata: recentemente, *ex plurimis*, cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 7065. In dottrina vedi il volume collettivo *L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, a cura di R. FLAMMIA, Roma, 1999.

⁽¹⁵⁾ Cass. 21 settembre 2007, n. 19560, pubblicata di seguito a pag. 1135 e segg. Cfr. Cass. 25 settembre 2007, n. 19710.

Un elemento di forte perplessità è dato dal fatto che la Cassazione sembra essersi impegnata in questa sfida, densa di implicazioni non tutte chiare, esclusivamente in ragione della presunta specificità del procedimento introdotto dall'art. 420 *bis*, tralasciando invece di approfondirne i presupposti, di natura sostanziale, che ben potrebbero aiutare a capire un'efficacia tendenzialmente *ultra partes* di qualsiasi sentenza in materia di interpretazione del contratto collettivo ⁽¹⁶⁾.

Un silenzio che comporta i rischi di una sfasatura fra tecnicità procedurali e sostanza degli interessi in gioco non priva di conseguenze paradossali.

Prima fra tutte quella di una divaricazione nella qualità degli effetti di una sentenza interpretativa della stessa Corte di Cassazione, a seconda che essa giunga a conclusione del procedimento di interpretazione pregiudiziale disciplinato dall'art. 420 *bis*, ovvero di un ricorso per cassazione, magari avverso una sentenza d'appello, per «violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale» ai sensi dell'art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.: nel primo caso, la funzione nomofilattica sarebbe garantita dall'efficacia «rinforzata» propria della decisione che conclude questo procedimento ⁽¹⁷⁾; nel secondo, invece, il raggiungimento del medesimo fine sarebbe come sempre affidato all'autorevolezza dell'organo giudicante, piuttosto che alla particolare persuasività delle motivazioni addotte ⁽¹⁸⁾.

Sempre secondo la Corte, un'ulteriore differenziazione finirebbe con l'essere inevitabile in materia di interpretazione dei contratti collettivi: fermi restando i criteri di ermeneutica contrattuale ritenuti applicabili a tutti gli atti di autonomia privata, la metodica da seguire dovrebbe differenziarsi a seconda che l'interpretazione delle pattuizioni sindacali avvenga ad opera dei giudici di legittimità nel corso di un giudizio ordinario, ovvero attraverso l'*iter* procedurale disegnato dall'art. 420 *bis* Cod. Proc. Civ. In quest'ultimo caso, in particolare, gli ovvi limiti procedurali che impediscono, in Cassazione, l'adozione di nuove iniziative istruttorie comporterebbero il necessario scostamento dall'orientamento, consolidatosi da anni, che attribuisce un valore preponderante al criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 Cod. Civ., alla stregua del quale la volontà dei contraenti va desunta dalla globalità delle clausole afferenti il contratto collettivo ed aventi immediata attinenza con la materia in discus-

⁽¹⁶⁾ Sul punto rinvio, diffusamente, al mio scritto *Prospettive in tema di nullità parziale ecc.*, op. cit., pag. 538 e segg.

⁽¹⁷⁾ Cass. 21 settembre 2007, n. 19560; Cass. 25 settembre 2007, n. 19710.

⁽¹⁸⁾ Così Cass. 24 settembre 2007, n. 19695.

sione: precluso sarebbe infatti alla Corte di Cassazione di avere riguardo né dei contratti successivi a quello della cui portata si discute, né del comportamento tenuto dalle parti, né delle informative sindacali acquisibili in sede di merito ai sensi dell'art. 425 Cod. Proc. Civ. ⁽¹⁹⁾.

In questo meccanismo processuale, in sostanza, sarebbe non «azzardato scorgere un effetto, forse non previsto, destinato ad assegnare maggiore spazio interpretativo al criterio letterale che, in assenza di ambiguità o di inadeguatezza delle espressioni usate, permette una agevole e sollecita ricostruzione del loro significato risultando così permeabile alle esigenze di nomofilachia, di certezza del diritto ed anche di deflazione poste tutte alla base dell'art. 420 *bis*, Cod. Proc. Civ.» ⁽²⁰⁾.

Che nel teorizzare una tendenziale unificazione degli indirizzi interpretativi in nome delle esigenze di certezza nei rapporti giuridici si giunga ad ipotizzare un doppio e differenziato livello di conoscibilità di una stessa questione, da parte del medesimo organo giudicante, in ragione del tipo di giudizio – ordinario o speciale – in cui esso è chiamato a pronunciarsi è conclusione che desta, se non altro, qualche perplessità.

⁽¹⁹⁾ Particolarmente significativa pare essere, a questo specifico riguardo, la circostanza per cui la novella del codice di rito si è ben guardata dall'estendere alle controversie in materia di lavoro privato quanto espressamente previsto dal quinto comma dell'art. 64, d.lgs. n. 165 del 2001, che espressamente disciplina le diverse modalità di intervento (diretto o con memorie e/o ricorsi) delle parti collettive contraenti, sia in sede di merito, sia in sede di legittimità.

⁽²⁰⁾ Cass. 25 settembre 2007, n. 19710.